

Comune di Camerano

*(Provincia di Ancona)*

**Regolamento per la disciplina  
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 14/07/2014

## INDICE

	<b>TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
<b>Art. 1</b> -	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<b>Art. 2</b> -	<i>Presupposto</i>	<i>Pag. 3</i>
<b>Art. 3</b> -	<i>Soggetto attivo</i>	<i>Pag. 3</i>
<b>Art. 4</b> -	<i>Componenti del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
	<b>TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>	
<b>Art. 5</b> -	<i>Oggetto del titolo</i>	<i>Pag. 4</i>
<b>Art. 6</b> -	<i>Presupposto del tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
<b>Art. 7</b> -	<i>Definizione di fabbricati e aree</i>	<i>Pag. 4</i>
<b>Art. 8</b> -	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 5</i>
<b>Art. 9</b> -	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli</i>	<i>Pag. 5</i>
<b>Art. 10</b> -	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 6</i>
<b>Art. 11</b> -	<i>Aree fabbricabili coltivate</i>	<i>Pag. 6</i>
<b>Art. 12</b> -	<i>Caratteristiche dei fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<i>Pag. 7</i>
<b>Art. 13</b> -	<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>	<i>Pag. 7</i>
<b>Art. 14</b> -	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 7</i>
<b>Art. 15</b> -	<i>Quota statale del tributo</i>	<i>Pag. 8</i>
<b>Art. 16</b> -	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 8</i>
<b>Art. 17</b> -	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 9</i>
	<b>TITOLO 3 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI</b>	
<b>Art. 18</b> -	<i>Presupposto e finalità</i>	<i>Pag. 10</i>
<b>Art. 19</b> -	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 10</i>
<b>Art. 20</b> -	<i>Base imponibile</i>	<i>Pag. 11</i>
<b>Art. 21</b> -	<i>Periodo di applicazione del tributo</i>	<i>Pag. 11</i>
<b>Art. 22</b> -	<i>Aliquote del tributo</i>	<i>Pag. 11</i>
<b>Art. 23</b> -	<i>Detrazioni</i>	<i>Pag. 11</i>
<b>Art. 24</b> -	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 11</i>
<b>Art. 25</b> -	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	<i>Pag. 11</i>
<b>Art. 26</b> -	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 12</i>
	<b>TITOLO 4 - DISPOSIZIONI COMUNI</b>	
<b>Art. 27</b> -	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 13</i>
<b>Art. 28</b> -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 13</i>
<b>Art. 29</b> -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 13</i>
<b>Art. 30</b> -	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 14</i>
<b>Art. 31</b> -	<i>Normativa di rinvio</i>	<i>Pag. 14</i>
<b>Art. 32</b> -	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 14</i>

## **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Camerano, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2**

#### **PRESUPPOSTO**

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### **ART. 3**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Il Comune di Camerano è soggetto attivo della IUC per gli immobili assoggettabili al tributo che insistono sul suo territorio.

### **ART. 4**

#### **COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. L'istituzione della IUC lascia salva l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, nel caso in cui siano stati realizzati dal Comune sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Pertanto, per la disciplina regolamentare della tariffa si rinvia alle norme dello specifico regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

## **TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO**

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Camerano dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall'art. 1, commi da 707 a 729, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Camerano. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Camerano in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

### **ART. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

### **ART. 7 DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale

modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
4. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

## **ART. 8 SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
  - a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

## **ART. 9 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI**

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico, come individuati dall'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

## **ART. 10 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3. In caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata ultimata, per le unità immobiliari non ancora ultimate l'imposta è dovuta sul valore dell'area oggetto dell'intervento edilizio che viene ridotto in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
4. Per i fabbricati che risultano censiti o censibili nella categoria catastale F2 (unità collabenti) la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell'area edificabile.
5. Con delibera di Giunta, su proposta del Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, sono stabiliti periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento delle aree edificabili. La determinazione dei valori da parte del Comune è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. In presenza di perizia di stima, ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale sull'area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

## **ART. 11 AREE FABBRICABILI COLTIVATE**

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
2. L'assimilazione come terreno agricolo è concessa a condizione che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.
3. In aggiunta alle condizioni prescritte dalla legge, è richiesto altresì che il reddito ricavato dall'attività agricola sia pari ad almeno i due terzi del reddito complessivo del soggetto d'imposta.

**ART. 12**  
**CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. Un fabbricato è inagibile o inabitabile quanto il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e del vigente Regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 5, è considerato ininfluenza ai fini dell'inagibilità o dell'inabitabilità del fabbricato.
3. Sono considerati inagibili o inabitabili:
  - a) i fabbricati che hanno le strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - b) i fabbricati che hanno le strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - c) gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
4. La sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico non rende il fabbricato inagibile o inabitabile.
5. Se l'immobile è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate o dichiarabili inagibili o inabitabili.
6. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'Ufficio Tecnico Comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato dal contribuente entro i 60 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza o rigettando motivatamente la richiesta.
7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
8. Per l'anno 2014, in deroga alle disposizioni precedenti, è possibile usufruire dell'agevolazione dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità presentando la dichiarazione sostitutiva entro il 31 dicembre.

**ART 13**  
**FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
2. Per usufruire dell'agevolazione dovrà essere presentata al Comune apposita autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro 60 giorni dalla data di acquisizione della residenza c/o la struttura sanitaria allegando apposita certificazione rilasciata dall'Istituto.
3. Per l'anno 2014, in deroga alle disposizioni precedenti, è possibile usufruire dell'agevolazione presentando la dichiarazione sostitutiva entro il 31 dicembre.

**ART. 14**  
**ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio

sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
5. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 4 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## **ART. 15 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO**

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dall'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **ART. 16 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore al limite previsto dal vigente Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che:
  - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
  - vengano dichiarati, da parte del soggetto che effettua il versamento, gli immobili a cui il versamento si riferisce ed i nominativi degli altri soggetti tenuti al versamento.
4. La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.



5. Si considerano, altresì, regolarmente eseguiti i versamenti erroneamente effettuati a favore di un Comune incompetente, purché l'imposta sia correttamente versata nei termini di legge.

## **ART. 17 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

### **TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

#### **ART. 18 PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 25 del presente regolamento.

#### **ART. 19 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 18.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile.
4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. In caso di pluralità di detentori sussiste vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
5. Ciascun possessore effettua il versamento del tributo TASI in ragione della propria percentuale di possesso, mentre il detentore titolare del rapporto giuridico legittimante l'utilizzo dell'immobile effettua il versamento del tributo TASI per l'intero, salvo diversa formale ripartizione della percentuale di utilizzo tra singoli detentori dello stesso immobile; il versamento del tributo viene effettuato avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.
6. Il coniuge assegnatario effettua il versamento della TASI per l'intero relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**ART. 20**  
**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**ART. 21**  
**PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto dai soggetti indicati nell'articolo 19 per il periodo dell'anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati e delle aree imponibili. Il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

**ART. 22**  
**ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati dalla legge.

**ART. 23**  
**DETRAZIONI**

1. La deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote, di cui al precedente art. 22, può prevedere apposite detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione.

**ART. 24**  
**ESENZIONI**

1. Sono esenti dal tributo tutte le fattispecie indicate nell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 16/2014.
2. Per gli immobili di proprietà del Comune, situati sul proprio territorio ed utilizzati da terzi soggetti, la TASI non è comunque dovuta dal detentore.

**ART. 25**  
**SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
  - a) servizio di illuminazione pubblica;
  - b) servizi di manutenzione del verde pubblico;
  - c) servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
  - d) servizi di pubblica sicurezza e vigilanza.
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, che dovrà indicare l'importo per ciascun servizio alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Il costo di ogni servizio erogato, e coperto dalla TASI, viene determinato tenuto conto delle seguenti voci di costo:
  - a) personale;
  - b) acquisto di beni e servizi;
  - c) utilizzo di beni di terzi;

- d) trasferimenti a terzi;
- e) oneri finanziari;
- f) imposte e tasse.

## **Art. 26** **VERSAMENTI**

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
3. Si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che:
  - a) il tributo sia stato completamente assolto per l'anno di riferimento;
  - b) vengano dichiarati, da parte del soggetto che effettua il versamento, gli immobili a cui il versamento si riferisce ed i nominativi degli altri soggetti tenuti al versamento.
4. In caso di decesso del soggetto passivo, il versamento per l'anno in corso deve essere effettuato dagli eredi, a nome del contribuente deceduto, per il solo periodo di competenza determinato con la data del decesso.
5. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (Modello F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, approvato con Decreto interministeriale del 23 maggio 2014.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

## **TITOLO 4 – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART. 27 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 17 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

### **ART. 28 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune, fermo restando che non è possibile effettuare la compensazione tra IMU e TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e comporta la rinuncia agli interessi maturati sulla somma oggetto della compensazione.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati dal regolamento comunale delle entrate.

### **ART. 29 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. L'attività di controllo è effettuata dal Comune secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 147/2013 e secondo quanto disposto dalla Legge n. 296/2006.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni come previste dalla Legge n. 147/2013.

**ART. 30**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 29, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006.

**ART. 31**  
**NORMATIVA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.

**ART. 32**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2011, n. 448.